

TAR Catania, Sezione I - Sentenza 31/01/2007 n. 1776
d.lgs 163/06 Articoli 38, 73 - Codici 38.1, 73.1

In una gara di appalto di lavori pubblici, in presenza di una puntuale clausola del disciplinare, che richiede una dichiarazione personale proveniente dai soggetti previsti dell'art. 75 comma 1 lett. b) e c), d.P.R. n. 554 del 1999 e successive modificazioni, la dichiarazione in questione non può essere sostituita dalla dichiarazione dell'amministratore in carica, ai sensi dell'art. 47, d.P.R. n. 445 del 2000 (TAR Catania, IV, 21 marzo 2007, nr. 497; TAR Catania, IV, 11 gennaio 2007, nr. 50; cfr. anche CGA, 8 marzo 2005 nr. 94, e Tar Catania, Sezione IV, 4 novembre 2005 n. 1995; cfr., inoltre, TAR Catania, IV, 7 luglio 2006 nr. 1109). La ratio della norma è da individuarsi nella tutela della esigenza, di rilievo pubblicistico, a che effettuino prestazioni tecniche nella esecuzione di opere pubbliche per conto della P.A. solamente imprese che si avvalgano di professionisti e rappresentanti - persone fisiche- chiamati ad impegnare la propria moralità professionale, nella gestione dell'attività imprenditoriale della concorrente a tutela della corretta gestione dell'attività oggetto dell'appalto. Tra l'altro si osserva che il genere di dichiarazioni cui i soggetti indicati nella disposizione in esame sono chiamati a prestare, costituiscono frutto di informazioni sulle qualità personali e sulle relative vicende professionali e/o individuali dei direttori o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ossia del potere di impegnare il nome della ditta concorrente) che non necessariamente possono essere a conoscenza del rappresentante legale dell'ente, trattandosi di eventi (specie quelli connessi a procedimenti penali) che esulano da fattori rientranti nella organizzazione aziendale, quindi non può costituirsi un onere di conoscenza in capo al legale rappresentante di questa.